

STATUTO ORGANICO

CAPITOLO PRIMO

ORIGINE, DENOMINAZIONE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Origine, Denominazione e Sede

L'asilo infantile "Opera Pia Demichelis Mondino" fu eretto ad Ente Morale con regio Decreto in data 30 novembre 1913 numero 1470 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1914 a seguito di donazione dell'immobile da parte dei coniugi Demichelis-Mondino in data 26 settembre 1911 con atto Notaio Miraglio.

L'Associazione è denominata "Opera Pia Demichelis Mondino" ed ha sede nel Comune di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie.

Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-8654 del 2 settembre 1991.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, con decreto n. 3088/298 del 5 giugno 2001 ne ha riconosciuto la parità scolastica.

Art. 2- Scopi e finalità dell'Associazione

Scopo dell'Associazione è di svolgere, senza scopo di lucro, l'attività prescolare al servizio dei bambini, compresi gli alunni diversamente abili, principalmente a favore della comunità della frazione di Madonna delle Grazie ed eventualmente del circondario, qualora si verifichi la disponibilità di posti, provvedendo alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

L'associazione può aderire o stipulare specifiche convenzioni con altre associazioni e con enti, pubblici o privati, sempre nell'ottica di raggiungere gli scopi statuari.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Associazione può assumere contestualmente eventuali altre attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, sempre senza scopo di lucro.

Art. 3- Patrimonio e proventi economici

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione dispone di un immobile costituito da un fabbricato con giardino in Frazione Madonna delle Grazie (censito in Catasto Fabbricati al Foglio 121 - numero 163 - subalterno 1 - zona censuaria 2 graffato al numero 273 - subalterno 4), nel quale ha la sede e viene svolta l'attività istituzionale, e che costituisce patrimonio indisponibile.

L'Associazione provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie:

- con le rette delle famiglie degli alunni frequentanti;
- con il provento delle quote annuali versate dagli associati;
- con i contributi volontari ordinari e straordinari da parte di Enti pubblici e privati;
- con i trasferimenti di beni ad opera di Comune, Stato e Regione;
- con le offerte dei benefattori;
- con i beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo ed eventuali rendite;
- con i proventi derivanti da varie fonti ed iniziative;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPITOLO SECONDO

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, COMPITI E ATTRIBUZIONI

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.

Art. 5 - Assemblea dei Soci

Allo scopo di favorire quanto più possibile un'attiva partecipazione della comunità

alla vita ed all'amministrazione dell'asilo, possono far parte dell'assemblea dei Soci

tutte le persone di maggiore età che condividano le finalità statutarie per le quali opera l'Associazione, previa sottoscrizione della quota associativa annuale.

Sono associati di diritto i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli frequentanti l'asilo, nei limiti di uno per alunno.

Viene meno la condizione di associati nei seguenti casi:

- per recesso volontario;

- per decadenza, nel caso di mancato rinnovo della quota annuale;

- per esclusione conseguente a comportamenti dell'associato in contrasto^{1/}le finalità dell'Associazione, previa delibera dell'assemblea dei Soci approvata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;

- ^{2/}fino₂ alla cessazione della frequenza scolastica da parte del proprio figlio, per quanto riguarda gli associati di diritto.

Quando il bambino cessa di frequentare l'asilo, il genitore perde la qualifica di associato di diritto, e può assumere quella di associato previa sottoscrizione della quota associativa annuale.

Tutti coloro che sono associati vengono iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 6 - Competenze dell'Assemblea dei Soci

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare i bilanci;

- eleggere, tra gli associati, i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;

- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;

Edmondo Peralta

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione; _____

- deliberare, per gravi motivi, l'esclusione di associati. _____

In sede straordinaria: _____

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio; _____

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto che verranno adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; _____

- deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione; _____

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione _____

Michela F. F.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci _____

L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il trentuno maggio di ogni anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. _____


Le Assemblee sono convocate con invito scritto contenente l'ordine del giorno della seduta almeno dieci giorni prima dell'adunanza. _____

Il Presidente può convocare l'Assemblea dei Soci in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità. _____

L'Assemblea stessa può altresì essere convocata in via straordinaria qualora ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre quarti degli associati. _____

Art. 8 - Validità delle adunanze _____

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento di almeno metà più uno degli associati o loro delegati; in seduta di seconda convocazione, le adunanze sono valide con la presenza di un numero qualsiasi di associati, salvo



quanto previsto all'art. 6 in materia di modifica di statuto e all' art. 22 in materia di

estinzione dell'Associazione.

Art. 9 - Diritto di voto degli associati

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può tuttavia delegare il suo voto ad un altro associato $\frac{3}{3}$ con atto scritto. Ogni associato non può avere più di una delega.

In occasione dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, ogni associato può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Art. 10 - Approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea di volta in volta elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario. Il Presidente sovrintende i lavori e cura lo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Segretario compila il verbale della seduta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano, sempre che non si tratti di materie per le quali lo statuto richieda maggioranze qualificate; a parità di voti la proposta si intende respinta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti le persone sono assunte a scrutinio segreto.

Art. 11 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i membri possono es-

sere rieletti.

In caso di perdita della carica per qualsiasi motivo, il membro nuovo eletto durerà in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per la loro attività, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Membri eletti e Membri di diritto del Consiglio di Amministrazione

Quattro membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei soci, un membro è nominato dal Comune di Cuneo, un membro di diritto e socio onorario dell'Associazione è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Madonna delle Grazie che ha anche le funzioni di Vice-Presidente.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data prevista. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore prima.

E' presieduto dal Presidente stesso.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Può inoltre essere convocato su richiesta scritta da almeno quattro Consiglieri.

Art. 14 - Decadenza dei Membri del Consiglio di Amministrazione


I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione decadono alla scadenza del mandato, ovvero per:

- dimissioni volontarie;

- assenze dalle riunioni per tre volte consecutive, salvo giustificato motivo;

Emma Parziale

anni di attività



- per la perdita della qualifica di socio nei casi di cui all'art. 5 del presente Statuto;

- per il verificarsi di sopraggiunte condizioni di incompatibilità con l'incarico di Consigliere.

In tale ultimo caso, la dichiarazione di decadenza spetta al Consiglio di Amministrazione tramite apposita deliberazione, il quale poi ne dà comunicazione all'Assemblea dei Soci, all'uopo convocata.

Al consigliere dimissionario o dichiarato decaduto, se eletto dall'Assemblea dei Soci, subentra il primo dei non eletti fino al termine del mandato del Consiglio stesso.

Art. 15 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere ordinarie o straordinarie.

Le ordinarie hanno luogo almeno tre volte all'anno per la ordinaria amministrazione e per la predisposizione del bilancio.

Le straordinarie ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono approvate a maggioranza degli intervenuti, sempre che non si tratti di materie per le quali lo statuto richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono adottate con votazione palese per alzata di mano, salvo questioni riguardanti persone, nel qual caso la votazione avverrà a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatte dal Segretario e sottoscritte da tutti i presenti, quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non intenda firmare, ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 16 - Nomina del Presidente, Tesoriere e Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge il Presidente e nomina il Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario vengono eletti a maggioranza semplice.

Art. 17- Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- provvedere all'amministrazione dell'associazione ed al suo regolare funzionamento, vigilare e collaborare con il personale educativo dell'Ente;
- redigere il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- provvedere all'assunzione e alla disciplina del personale dipendente;
- elaborare ed approvare il regolamento di amministrazione ed ogni altro regolamento o provvedimento necessario per l'attività dell'Associazione e verificarne la corretta esecuzione;
- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto;
- stipulare convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- determinare l'entità delle quote associative annuali;
- stabilire l'entità delle rette da versare da parte dell'utenza e deliberare sulle domande di frequenza degli alunni;
- deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni;
- deliberare in genere su quanto non sia di precisa competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione "Opera Pia Demichelis Mondino".

Gli compete in particolare:

- convocare l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresentare l'Associazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigilare e dirigere su tutta l'attività amministrativa ed educativo-didattica dell'Associazione, firmare la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- assumere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'associazione, riferendone successivamente, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni e in caso di assenza o di impedimento di entrambi il consigliere all'uopo delegato del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO TERZO

SEGRETARIO - TESORIERE

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Segretario compete prioritariamente:

- la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Associazione.

Inoltre tiene d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, il Tesoriere ed il personale.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Segretario può eventualmente essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione, è riconfermabile ed è scelto tra persone esterne al Consiglio di Amministrazione.

Egli è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi cui l'Associazione stessa è soggetta.

Redige il bilancio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi di uno studio commercialista per la contabilità e il bilancio e/o affidare ad una banca il servizio di cassa che sarà, quindi, disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

CAPITOLO QUARTO

NORME GENERALI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE ALLA SUA ESTINZIONE E ALLA DEVOLUZIONE DEL RELATIVO PATRIMONIO

Art. 21 - Attività dell'Associazione

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il trentun dicembre.

Entro il trentun maggio di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio dell'esercizio precedente.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Associazione potrà assumere, contestualmente, eventuali altre attività di carattere socio-educativo, non contrastanti con gli scopi dell'Associazione quali indicati all'articolo ⁴~~3~~ del presente Statuto, purché approvate dall'Assemblea dei Soci e purché si

⁴~~3~~
74

tratti sempre di attività senza scopo di lucro.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori e soci, lavoratori e collaboratori.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estinguerà con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da assumersi con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, a scheda segreta.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio di Amministrazione legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

Spetta all'Assemblea dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori.

Art. 23 - Devoluzione del Patrimonio in caso di estinzione

In caso di estinzione dell'Associazione spetterà all'Assemblea dei Soci decidere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione medesima, residuo dalla liquidazione di ogni passività, alla parrocchia di Madonna delle Grazie di Cuneo o ad eventuale analoga istituzione non commerciale che svolga analoga attività istituzionale sul territorio comunale, fermo restando, in ogni caso, il vincolo della finalità

a scopo educativo-socio-assistenziale.

CAPITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Rimando a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigen-

ti disposizioni di legge.

1/1 Adde: "con" 2/2 Delc: "fino" 3/3 Adde: "o genitore dei
figli frequentanti l'esilo" 4/4 Delc: "3" Adde: "2"
Quattro postille approvate con due parole cancellate

Bruno Hanshile

Michela Hildebrandt

